Atto costitutivo dell'Associazione "OLTREILTANGOZOLA"

In Zola Predosa (Bologna), Via Risorgimento 408, si sono riuniti il giorno martedì 3 ottobre 2006 alle ore 21,00, per costituire una Associazione culturale e ricreativa i seguenti cittadini:

Noviello Emanuela, nata a Bologna il 25/07/1964 e residente a Zola Predosa in Via Risorgimento, 408 - C.F. NVL MNL 64L65 A944I

Masi Alessandra, nata a Bologna il 17/09/1967 e residente a Anzola Emilia in Via Chiarini, 5 CF. MSA LSN 67P57 A944Y

Miceli Cesira, nata a Cosenza il 16/11/1970 e residente a Marano Marchesato (CS) in Via Manzoni, 2 - CF. MCL CSR 70S56 E914J

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Noviello Emanuela il quale a sua volta nomina a suo segretario il sig. Masi Alessandra

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e legge lo statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all'unanimità.

Lo statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
Il presidente dà inoltre lettura dello statuto dell'Arci e propone che il circolo, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione all'Arci adottando la tessera nazionale quale tessera sociale del circolo.
La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata **"OLTREILTANGOZOLA"** con sede in Via Risorgimento, 408 e nominano i seguenti signori a componenti il Comitato Direttivo provvisorio, Comitato che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:

- Presidente *Noviello Emanuela*
- Vicepresidente *Miceli Cesira*
- Segretario *Masi Alessandra*

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 21,30

Il Presidente *(Emanuela Noviello)* E. Noviello

Il Vicepresidente *(Cesira Miceli)* Cesira Miceli

Il Segretario *(Alessandra Masi)* Alessandra Masi

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
€ 14,62
00017152 00006AFB W00J2001
00021914 04/10/2006 11:17:31
0001-00009 8A64E8FB0C73FA8C
0 1 05 240054 558 3

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 2
Registrato il 3 ott. 2006 serie 3A al n° 11733
Corrisposti € 171,72 (euro: ...) di cui € ... per imposta di bollo
Come da pacco n° 3/3144
IL DIRETTORE

STATUTO Associazione " OLTREILTANGOZOLA"

Costituzione e scopi

Art.1
E' costituita in Zola Predosa (Bologna) via Risorgimento n° 408, un'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della Legge Regionale n. 34/2002, operante in ambito culturale e ricreativo, sportivo, denominata "OLTRETANGOZOLA". L'Associazione è autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario e democratica.
Non persegue finalità di lucro.

Art.2
L'Associazione aderisce all'ARCI, associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 383/2000, iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

Art.3
Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, ricreative, (turistiche, sportive), di solidarietà e assistenziali, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dei cittadini.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.
Per tali scopi l'Associazione potrà:
1) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantirne l'economia e la funzionalità ed a favorire il suo sviluppo;
2) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
3) somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali;
4) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
5) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, potrà, inoltre, avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Soci

Art.4
Il numero dei soci è illimitato.
Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza e appartenenza etnica. Per i minori di anni14 è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà. Per iscriversi all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo.

Con la domanda l'aspirante socio dovrà:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.
La domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera sociale dietro pagamento del contributo annuo associativo stabilito dal Consiglio Direttivo ed a frequentare i locali dell'Associazione.

Art.5
E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.
Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.
Il mancato rinnovo della tessera comporta la automatica decadenza del socio ed il divieto di frequentare i locali dell'Associazione.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.9. E' in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.6
I soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Art.7
Hanno diritto di frequentare l'Associazione:
- i soci;
- i soci di altri Circoli ARCI o di associazioni federate ARCI, purché in possesso della tessera associativa;
In particolari occasioni il Consiglio Direttivo potrà decidere di consentire l'accesso ai soli soci del Circolo.
I soci ARCI debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
La frequentazione dell'Associazione può essere temporaneamente impedita ai soci che arrechino disturbo agli altri o appaiano in condizioni di precaria lucidità o in stato di ubriachezza.

Art.8
I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile, rimborsabile o rivalutabile, salvo quanto previsto dall'art.5, terzo capoverso.

Art.9
La decadenza da socio può avvenire per:
- decesso
- dimissioni;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- espulsione o radiazione.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

Provvedimenti disciplinari

Art.10
Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:
1) ammonizione scritta;
2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
3) espulsione o radiazione;
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all'Associazione;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
d) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.
Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto.
Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L' inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio.
I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento al Collegio dei Garanti dell'ARCI di Bologna. Il Consiglio Direttivo dovrà ottemperare alle decisioni del Collegio dei Garanti.
In caso di contrasto decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Patrimonio sociale e Bilancio

Art.11
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.
I proventi sono costituiti:

a) dalle quote di iscrizione;
b) dai contributi associativi;
c) delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
f) dai contributi di Enti o privati;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Art.12
L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza dell'esercizio, nonché la consistenza finanziaria e le partite creditorie e debitorie.

Art.13
Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature.
E' fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Organi sociali

Art.14
Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Elezioni

Art.15

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.
Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ogni associato dispone di un solo voto.
Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni dell'Associazione che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.

Assemblee

Art.16

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata.
L'Assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata o con avviso scritto da inviare all'indirizzo di ogni socio almeno 7 giorni prima della data fissata.
Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.
Alle assemblee possono partecipare con diritto di voto solo i soci maggiorenni in regola con le norme del tesseramento.

Art.17

L'assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l'anno.
Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:
- elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

Art.18

L'assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è convocata su un ordine del giorno prefissato:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.19

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci maggiorenni presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
Vale la regola del voto singolo; la delega è ammessa unicamente nelle assemblee straordinarie, ogni socio può essere portatore di massimo tre deleghe.

Art.20
Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche del presente Statuto è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei 3/5 dei voti dei soci.
La delega ammessa solo per le Assemblee straordinarie, deve contenere l'indicazione di voto del delegante sugli argomenti all'ordine del giorno.
Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio dell'Associazione, occorre il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento.

Art.21
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente, il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.
Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Consiglio Direttivo

Art.22
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci maggiorenni che ne hanno diritto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.23
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art.24
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano.
Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.26

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il rendiconto economico e finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Presidente

Art.27

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente (se eletto) o al membro anziano del Consiglio direttivo.

Scioglimento dell'Associazione

Art.28
La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con le modalità previste dall'art.20.
La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe e, comunque, per fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.
E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci, anche indiretta o differita, del patrimonio residuo.

Disposizione finale

Art.29
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo.

Il Presidente

(Emanuela Noviello)

Il Segretario

(Alessandra Masi)

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€ 14,62
Agenzia Entrate
00017152 00006AFB W00J2001
00021916 04/10/2006 11:17:44
0001-00009 1901CCA14CA0FD0F
0 1 05 240054 556 1

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€ 14,62
Agenzia Entrate
00017152 00006AFB W00J2001
00021917 04/10/2006 11:17:51
0001-00009 E0D80719DDCED9BD
0 1 05 240054 555 0

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bologna 2
via Paolo Nanni Costa, 28 · 40133 BOLOGNA
E' il 1 ..... allegato dell'atto registrato
n° 11733 della serie 30
IL DIRETTORE